



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0005/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0035/TFNSVE/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Cristina Fanetti - Componente
Carmine Fabio La Torre - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 luglio 2024, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società ASD Città di Carini (740339), al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 17 giugno 2024, la società AC Monza Spa ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento in proprio favore della somma di euro 1.952,00, iva inclusa, da parte della ASD Città di Carini.

L'AC Monza Spa chiede tale somma in adempimento del contratto *inter partes* sottoscritto in data 10 agosto / 6 settembre 2022, per la costituzione di un rapporto di collaborazione tecnica denominato "Monza Elite", valido per la stagione sportiva 2022/2023. Assume la ricorrente che nonostante l'adempimento delle obbligazioni alla stesse spettanti in forza del suddetto accordo, la ASD Città di Carini avrebbe solo parzialmente adempiuto all'obbligo di pagamento della somma di euro 2.500,00, oltre iva, pattuito all'articolo 8.2 del contratto, da corrispondersi in tre rate con scadenze al 30 novembre 2022, al 31 gennaio 2023 e al 31 marzo 2023.

La società ASD Città di Carini, ritualmente e tempestivamente notiziata del ricorso, non ha inviato alcuna memoria né ha partecipato alla riunione del 10 luglio 2024 nella quale, sentita la parte ricorrente, la vertenza è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio.

In occasione di tale riunione, parte ricorrente ha precisato che prima di introdurre il presente giudizio, ha tentato tramite la propria Segreteria di ottenere il suddetto pagamento in via bonaria con mail certificate e telefonate, ma senza esito alcuno.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La ricorrente AC Monza Spa ha offerto conferente prova della propria pretesa con la produzione in atti della fattura e del contratto *inter partes* del 10 agosto / 6 settembre 2022 che trova significativo riscontro nella condotta della ASD Città di Carini che, dopo avere parzialmente adempiuto al pagamento del dovuto, nulla ha contestato in questa sede, non opponendosi alla richiesta di parte ricorrente.

Ne deriva che la ASD Città di Carini deve essere condannata a corrispondere alla AC Monza Spa la somma di euro 1.952,00 iva inclusa.

A tale importo vanno aggiunti gli interessi, come richiesti, a far data dalla domanda e fino al soddisfo.

Le spese di lite, richieste dalla ricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Città di Carini a corrispondere alla AC Monza Spa la somma di euro 1.952,00 (millenovecentocinquantadue/00), IVA inclusa, oltre gli interessi, come richiesti, dalla domanda a soddisfo. Condanna altresì la società ASD Città di Carini al pagamento delle spese di lite in favore della AC Monza Spa, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 luglio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 15 luglio 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai